

Con la sentenza n.11918/2013 la Cassazione ha riaffermato che è configurabile un trasferimento d'azienda in ipotesi di successione nell'appalto di un servizio, se vi è un passaggio di beni di non trascurabile entità e tale da rendere possibile lo svolgimento di una specifica impresa. Nel caso in specie la Cassazione ha rigettato il ricorso di un lavoratore che lamentava la sua dequalificazione, ritenendo insussistente il trasferimento d'azienda, in quanto non si era in presenza di un'apprezzabile cessione di beni o strutture tali da permettere lo svolgimento dell'attività. La Corte ha quindi considerato come assunzione "ex novo" il rapporto di lavoro con l'impresa subentrante.

Sent. Cass. n. 11918 del 16/05/2013

(fonte: CGIL Piemonte- Camera del Lavoro Provincia di Torino – Archivio Aperto)